

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
PER LA CAVA DENOMINATA “VIA REVERBERI – AREA SUD 1”
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 18 “SALVATERRA”
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore “Urbanistica ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5;

Visti:

- l'istanza di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa alla nuova cava “*via Reverberi area sud 1*”, trasmessa dal proponente, società Emiliana Conglomerati Spa con sede in via Volta 5 a Reggio Emilia, al Comune di Casalgrande, il 15/02/2022 con prot. 2775-2776-2777-2778;
- la verifica dell'avvenuto pagamento al Comune di Casalgrande in qualità di Ente competente delle spese istruttorie per la procedura di VIA nell'importo totale di 1'530 € ;
- la trasmissione agli enti competenti da parte del Comune di Casalgrande, ente procedente per la suddetta VIA, effettuata il 24/02/2022 con prot., 3404, con comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati progettuali;
- il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, acquisito il 02/04/2022 con prot. 5775;
- la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo Pretorio e Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.16 “Pubblicizzazione” della Legge Regionale n.4/2018“con valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, effettuata il 08/04/2022 con prot. 6160;
- la richiesta di modifica elaborati progettuali (senza interferenze dal punto di vista ambientale) ai sensi dell'art. 18 della LR 4/2018 e dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs

n.152/2006 smi, formulata dal Comune di Casalgrande in merito alla necessità di ri-calcolo del volume utile, effettuata il 06/05/2022 con prot. 7931;

- i chiarimenti con aggiornamento degli elaborati trasmessi dalla progettista della cava e VIA in questione, Ing. Simona Magnani, ricevuti in data 10/05/2022 con prot. 8154;
- la comunicazione di avvenuta ri-pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo Pretorio e Avvio di Procedimento amministrativo, per ulteriori 15 giorni, conformemente al comma 5, art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, richiamato dell'art.16 "Pubblicizzazione" della LR n.4/2018, effettuata il 13/05/2022 con prot. 8422;
- la 1° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 20/05/2022, ed annesso verbale protocollato il 08/06/2022 con n. 10051;
- la 2° ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 17/06/2022, ed annesso verbale conclusivo controfirmato dai rappresentanti di tutti gli enti presenti alla Conferenza ed avente valore di Provvedimento di VIA ai sensi art. 19 e 20 LR 04/2018;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nell'ex Polo Estrattivo denominato "Salvaterra" identificato dal n. 18 del P.A.E. (ora settore n. 18 dell'unico Polo estrattivo "Secchia" come da variante di PAE in salvaguardia e adottata con DCC n. 93 del 29/12/2021) del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011;
- che il Polo Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stata adottata la "*Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali*", **in regime di salvaguardia** ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;
- che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 9, mappali 153parte, 154parte, 700parte, 852parte, e confina a sud e parzialmente ad est e ovest con ragioni Ditta intestata, parzialmente ad est con ragioni Rompianesi/Tagliati e ragioni Elietto, a nord con ragioni Sig.ri Cottafava, parzialmente a sud-ovest con ragioni Ghinelli/Longagnani;
- che i terreni interessati dall'attività della cava sono in proprietà dell'esercente;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione e/o manutenzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/i privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. ___ del ___/___/___;
- -che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande con prot. n. ___ del ___/___/___, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- - che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Fascicolo 1 – Documentazione amministrativa;

Fascicolo 2 – Relazione Geologica-Idrogeologica

Fascicolo 3i - Relazione Tecnica

Fascicolo 4i - Relazione Agrovegetazionale-Progetto di Sistemazione Vegetazionale

Fascicolo 5i - Computo metrico estimativo

Fascicolo 6 - Documentazione fotografica

Fascicolo 7i – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Fascicolo 8i – Proposta di convenzione

Tavola 1i – “Corografia” (Scala 1:10.000);

Tavola 2i – STATO DI FATTO – “Planimetria di rilievo”

Tavola 3i – STATO DI FATTO - “Planimetria catastale aree intervento e disponibilità”;

Tavola 4i – STATO DI FATTO – “Planimetria dei vincoli”

Tavola 5i - PROGETTO – “Planimetria delle opere preliminari”;

Tavola 6i – PROGETTO – “planimetria di minimo e massimo scavo”;

Tavola 7i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione morfologica di minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Tavola 8i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione vegetazionale di minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Tavola 9i – PROGETTO – “sezioni 1- 2 - 3a e 3b minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021

Tavola 10i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione morfologica di minimo e massimo scavo” conforme al PAE2011

Tavola 11i – PROGETTO – “Planimetria di sistemazione vegetazionale di minimo e massimo scavo” conforme al PAE2011

Tavola 12i – PROGETTO – “sezioni 1- 2 - 3a e 3b minimo e massimo scavo” conforme al PAE var 2021/2011

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 35.605 mq, di cui 23.765 mq oggetto di escavazione e mq 11.075 per aree di servizio, derivanti complessivamente anche dalla riduzione dei franchi di rispetto delle altrui proprietà o derivanti dall'art. 104 del DPR n. 128/59 corrispondenti ad una superficie derogata di 12.635 mq.

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 254.398 mc così come indicato dagli atti di progetto ed in conformità con quanto previsto dal PAE e PCA in termini volumetrici per l'area in questione.

Art. 3 – PROFONDITA' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di **-18 metri**, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto agli appositi capisaldi inamovibili.

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

- a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- b) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;

- c) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- d) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9, 10 e 45 delle NTA di P.A.E vigente:

- a) pozzi piezometrici in numero adeguato all'estensione della cava;
- b) eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente, comunque in modo tale da garantire la presenza di almeno 3 capisaldi topografici (comma 10 dell'art 45 delle NTA di PAE in salvaguardia);
- c) punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls, dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 26. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata

- Recapito telefonico del responsabile di cava

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 8 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, al Comune, al Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia, e alla A.U.S.L. competente, nominando il direttore dei lavori ed il sorvegliante.

Art. 9 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva e presso i recettori non potrà superare in ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento (Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periodo diurno)

Per quanto riguarda le emissioni acustiche sono fatti salvi i contenuti del "Nulla-Osta Acustico" acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava.

Art. 10 – LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- la profondità massima raggiungibile è pari a -18,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;
- conformemente a quanto stabilito dagli artt.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della

falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

- qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- l'installazione o la messa a disposizione, a spese della Società, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del “*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*” - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). In ogni caso il Comune potrà richiedere, l'aumento sia del numero dei piezometri sia delle frequenze di letture, motivando oggettivamente la domanda; nel caso in esame, il piezometro di valle potrà essere costituito dall'attuale piezometro di monte della cava “*Nord Via Reverberi – Area Nord*” della società C.E.A.G. Calcestruzzi ed affini Srl, previo esplicito accordo tra le società ed annessa apposita comunicazione al Comune;
- in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;
- realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
- predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal “*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*” approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;
- gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel “*Nulla-Osta Acustico*” acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava.

Art. 11 – VIABILITA’

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;
- b) L’ esercente si impegna a mettere in campo tutte le azioni e prassi gestionali al fine di prevenire e ridurre il sollevamento e l’aerodispersione di polveri, nel rispetto dell’AUA;
- c) L’ esercente si impegna a pavimentare la pista di accesso dal lato sud per un percorso non inferiore a 100 m rispetto il cancello d’ingresso all’area di scavo.

Art. 12 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l’impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell’area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 13 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell’onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell’area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L’attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l’attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell’ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il parere del "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI – REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 16 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 17 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. n° 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno, e saranno regolate in base all'art. 38 bis delle NTA

del PAE in salvaguardia *“Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune. Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune”*.

Art. 18 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alla tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

In conformità a quanto previsto dalla LR 18/2016 *“Testo unico per la promozione della legalità”* ed alla DGR 1783/2017 *“ Approvazione delle prime direttive operative per l'attuazione degli art. 41 e 47 comma 3 della LR 18/2016”* nonché quanto previsto dalla successiva Revisione delle Direttive sopracitate con DGR 2029 del 18 Novembre 2019, la Società Emiliana Conglomerati S.P.A. si impegna a trasmettere al Servizio di Sicurezza Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune tutto quanto previsto dalle disposizioni normative citate per quanto riguarda mezzi utilizzati e le relative imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, con applicazione dell'art. 6 della stessa DGR in merito alla possibile riduzione del 10% degli oneri sull'attività di escavazione.

Art. 19 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società dovrà presentare idonea garanzia finanziaria complessivamente di € **1'270'793.72**, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con le prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 1.236.804,12 corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 5i), di cui 969.995,51 € per sistemazione morfologica, 43.778,36 per sistemazione vegetazionale, oltre a 223.030,25€ di I.V.A.;
- b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agrovegetazionale realizzato, è definito nel successivo articolo 10;

- c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituita a mezzo di _____ (fidejussione bancaria) contratte in data _____ presso l'Istituto _____, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- d) il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

- e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- g) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 26 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento della garanzia dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 19 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € **33.989,60** (iva compresa 22%) pari al 100% della spesa presunta per manutenzione e monitoraggi ambientali post-esercizio, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (fascicolo 5i); tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 19.

Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito

certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 20 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della 1° fidejussione di cui all'art. 19 è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto bancario che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Lo svincolo della 2^ fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 21 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull' esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 22 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 23 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Art. 24 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R. n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R. n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale, purché ricompresi nell'area di autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva (nuova viabilità esterna al limite di PAE, pesa e altri elementi connessi alla cava ma esterni ad essa), necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio (CILA/SCIA/Permesso di Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 25 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n° 17/91 smi,) nonché l'automatica

sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 26 - MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori, in base alla normativa vigente (LR 17/1991).

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

In relazione all'art. 45 comma 11 delle NTA di PAE in salvaguardia, al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.

Art. 27 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 28 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 29 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

Art. 30 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 31 – DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, sono subordinatamente al preventivo rilascio della specifica autorizzazione Regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 32 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compreso i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da attività scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all'art. 34 delle NTA del PAE. Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati "rifiuti" di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...*".

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande) delle terre e rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di frantoio, nonché **indipendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017**, la Società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con i quantitativi ed i riferimenti della documentazione inerente le procedure in conformità a quanto previsto dal DPR 120/2017.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti

Art. 33 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 34 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 35 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 36 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI CAMION e PESATURA INERTI

In base all'art. 45 comma 9 delle NTA di PAE in salvaguardia adottato con delibera di Consiglio Comunale n.93 del 29/12/2021, nonché alla particolare logistica della cava, è obbligo della Ditta installare in corrispondenza degli accessi sud e nord-est di cava idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion e diretti al frantoio. Con frequenza giornaliera, è obbligo della Ditta trasmettere al Comune di Casalgrande, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei camion registrato dal sistema di monitoraggio citato, distinto per modello-camion identificativo.

In contraddittorio con il Comune saranno concordati con l'Esercente il valore del peso di volume e l'indice di aumento di volume fuori banco dell'inerte estratto, nonché la capacità volumetrica di carico per ogni camion/modello registrato a servizio dell'attività di cava, quali valori di riferimento da assumersi per eventuali contabilizzazioni.

In ogni modo, la contabilizzazione volumetrica dell'inerte desumibile tramite il sistema di conteggio camion consentirà di fornire al Comune informazioni del tutto indicative dello sviluppo dell'attività di coltivazione. Il Volume estrattivo di inerte utile che concorre al massimo autorizzato (art. 2 della convenzione), nonché il riferimento per la determinazione degli oneri dovuti ai sensi dell'art.18, rimane quello computato tramite rilievo topografico e comunicato nell'ambito della relazione annuale di cui all'art.26.

Rimane comunque facoltà del Comune richiedere alla Ditta, con giustificato motivo, l'affiancamento al sistema conteggio camion di un meccanismo di pesatura degli inerti estratti, ubicato anche esternamente all'area di cava purché in stretta associazione ad essa, con impegno

dell'Esercente a trasmettere giornalmente al Comune, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei quantitativi monitorati.

Per le operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata in associazione alla cava stessa, la quale, dedicata al monitoraggio dei materiali terrosi di scavo di provenienza esterna, permarrà fino al termine dei lavori di sistemazione, per poi essere rimossa preventivamente al collaudo.

Art. 37 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 38 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 39 - REGIME DI SALVAGUARDIA DEL PAE ADOTTATO

In riferimento alla "*Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali*", adottata il 29/12/2021 ed in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, si recepiranno le eventuali modifiche apportate nella successiva approvazione del PAE, con particolare riferimento agli aspetti definiti nelle NTA.

Rientrano nella fattispecie dell'art. 29-1° periodo della convenzione, come varianti non sostanziali, anche le eventuali modifiche al progetto di coltivazione e sistemazione nonché alla convenzione estrattiva che, anche su istanza dell'Esercente, si rendessero necessarie al fine di conformare l'attività estrattiva alle eventuali ulteriori e/o differenti disposizioni conseguenti all'esito dell'approvazione della Variante di PAE adotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.

Art. 40 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal

presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 41 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Art. 42 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 43 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente “*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*”, l’efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall’attestazione dell’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l’avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande li _____

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale”

Per la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.

Il Legale rappresentante